**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** **Roma - Sabato, 11 febbraio 1933 - Anno XI** **Numero 35**



TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1932

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1957.
**Cessione gratuita alla Fabbriceria parrocchiale di S. Giovanni Battista in La Spezia del complesso immobiliare costituente l'ex chiesa e convento di S. Agostino in quella città.** Pag. 574

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1958.
**Norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici** . . . . . . . . . Pag. 574

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1959.
**Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili fra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di L. 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio** . . . . . . . . . Pag. 575

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1960.
**Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica** . . . . . . . . . Pag. 576

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1932, n. 1961.
**Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo di quella città.** Pag. 577

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1962.
**Prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di marca estera e di produzione locale nella Somalia Italiana** . Pag. 578

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1963.
**Proroga del termine per la destinazione degli uditori alla reggenza delle preture** . . . . . . . . . Pag. 578

#### 1933

LEGGE 5 gennaio 1933, n. 30.
**Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.** Pag. 579

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 31.
**Conferimento per concorso di premi annuali a presidi, direttori e professori di Istituti e Scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica e ad aiuti e assistenti di Università ed Istituti superiori** . . . . . . . . . Pag. 581

REGIO DECRETO 23 gennaio 1933, n. 32.
**Soppressione degli uffici di conciliazione esistenti nell'ex comune di Salvaterra e nella frazione Crocetta** . . . . Pag. 582

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1933, n. 33.
**Modificazioni al R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, concernente la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta** . . . . . . . . . Pag. 582

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932.
**Approvazione del bilancio del Governatorato di Roma.** Pag. 582

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1933.
**Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire alcune nuove filiali** . . . . . . . . . Pag. 583

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana** . . Pag. 583

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO**

**Ministero delle finanze:** R. decreto-legge 29 dicembre 1932 n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 585

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero delle finanze:** Media dei cambi e delle rendite. Pag. 585

**Banca d'Italia:** Situazione al 10 gennaio 1933-XI . . Pag. 586

**CONCORSI**

**Ministero di grazia e giustizia:**

Varianti al concorso bandito per 21 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Pag. 588

Varianti al concorso bandito per 17 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 588

Varianti al concorso bandito per due posti di volontario usciere nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili. Pag. 588

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1957.

**Cessione gratuita alla Fabbriceria parrocchiale di S. Giovanni Battista in La Spezia del complesso immobiliare costituente l'ex chiesa e convento di S. Agostino in quella città.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvato e reso esecutorio il contratto 28 dicembre 1931-X, stipulato presso la Regia intendenza di finanza di La Spezia, concernente cessione in proprietà a titolo gratuito dallo Stato alla Fabbriceria parrocchiale di San Giovanni Battista in La Spezia, del complesso immobiliare costituente l'ex chiesa e convento di Sant'Agostino in quella città, al fine di trasferirvi la sede della suindicata parrocchia coll'obbligo di fornire al vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali dell'ex convento per gli uffici della Diocesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1958.

**Norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme le disposizioni del titolo II, capitolo 5° e 7° del Regio decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, il Ministero dell'aeronautica nel caso di deficienze o di danni arrecati all'Erario, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi ultimi accettino di rifondere il danno, il Ministero può concedere il pagamento rateale del debito.

Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino di rifondere il danno come sopra accertato, la questione è deferita alla Corte dei conti, salva sempre per l'Amministrazione la facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi od altri emolumenti goduti dai responsabili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico.

Art. 2.

Per gli appalti relativi al mantenimento ed alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio, alle spese generali, l'Amministrazione aeronautica formula capitolati d'oneri, che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti. Per i contratti che siano stipulati ad asta pubblica o a licitazione privata, in conformità dei predetti capitolati d'oneri, non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato e per quelli che siano stipulati a trattativa privata si applicano le norme del successivo comma.

Per gli appalti che non si riferiscono agli oggetti di cui al comma precedente, allorchè sia prescritto o ritenuto opportuno, l'Amministrazione aeronautica può egualmente formulare appositi capitolati d'oneri, che, previo parere del Consiglio di Stato, sono pure approvati con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti; ma i contratti stipulati in base a tali ultimi capitolati debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quando l'importo relativo ecceda i seguenti limiti:

lire 1.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;
lire 500.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;
lire 250.000, se da concludersi per trattativa privata;
salvo i maggiori limiti e le altre facoltà stabilite da leggi speciali.

Qualunque modificazione ai capitolati, di cui al presente articolo, deve sempre essere approvata con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Nei casi di urgenza, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 2 può essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero dell'aeronautica, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti del relativo decreto di approvazione, limitatamente, però, ad un quinto del loro importo,

salvo i maggiori limiti e le altre facoltà stabilite da leggi speciali.

La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata registrazione del contratto da parte della predetta Corte dei conti l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti nei limiti di cui sopra.

Art. 4.

Gli Enti provvedono, oltre che al pagamento delle spese indicate nell'art. 56 del R. decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, che detta norme sulla contabilità generale dello Stato, a quello degli stipendi, indennità, paghe ed altro agli impiegati civili ed al personale operaio, previ ordini di accreditamento presso le Regie tesorerie, emessi dal Ministero sui rispettivi capitoli di bilancio.

Art. 5.

Le spese pel personale civile e militare e per gli operai della Regia aeronautica, non potute soddisfare entro il 31 luglio ovvero entro il 30 settembre ai sensi dell'art. 61 del R. decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, che detta norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Art. 6.

Per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti medesimi, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria « movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, entro il limite massimo di lire 10 milioni.

Le somme accreditate agli Enti aeronautici sullo stanziamento di detto capitolo vengono riversate in Tesoreria, con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, inscritto nella medesima categoria « movimento di capitali », quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento, e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 8.

Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Art. 9.

Per le spese che l'Amministrazione aeronautica sostiene nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in Tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo di entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica.

Ugualmente, le somme dovute da privati in corrispettivo di prestazioni, cessioni o concessioni di qualsiasi specie, quelle pel mantenimento degli allievi della Regia accademia aeronautica, nonchè quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, sono versate in Tesoreria e portate in aumento ai capitoli del Ministero dell'aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero dell'aeronautica può autorizzare, in casi speciali, la vendita a licitazione od a trattativa privata, ed anche ad economia, dei materiali divenuti inservibili o che non convenga più conservare, e pertanto dichiarati fuori uso, sempre quando il valore di essi materiali non superi le lire 2000.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio 1932-33, le variazioni derivanti dal disposto del precedente art. 6 e a stabilire con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per l'aeronautica, le norme per la sua applicazione.

Art. 12.

Il regolamento per l'amministrazione degli Enti aeronautici approvato con decreto Commissariale 30 giugno 1923 resta abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento per l'amministrazione degli Enti aeronautici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

**LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1959.**

**Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili fra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di L. 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvato e reso esecutorio il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Zara in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di pubblica beneficenza denominata « Asilo delle orfanelle » con abbuono della somma di L. 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1960.
**Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, contenente disposizioni sugli esami di Stato;
Veduta la legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1902, n. 485, che abilita gli ufficiali superiori e generali del genio militare in riposo o in posizione di servizio ausiliario ad esercitare la professione di ingegnere civile;
Veduto l'art. 64 del Codice per la marina mercantile;
Riconosciuta la necessità di emanare nuove norme in relazione all'attuale ordinamento concernente gli ufficiali dell'artiglieria, del genio militare, del genio navale, delle armi navali, e del genio aeronautico, e gli ufficiali di vascello della Regia marina e gli ufficiali dell'arma aeronautica;
Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso una Scuola di ingegneria del Regno, oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;

2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per la guerra siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria — comandi del genio — direzioni e uffici fortificazioni del genio — uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti del genio — ispettorato del genio — direzione generale del genio — uffici del genio militare per la Regia marina — uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare — uffici e stabilimenti del servizio chimico militare;

3° di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico.

Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore dell'arma di artiglieria per gli ufficiali di artiglieria, e dal generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio.

Art. 2.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1° di aver conseguito la laurea in ingegneria presso una Scuola di ingegneria del Regno, oppure per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina;

2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che con decisione del Ministro per la marina siano dichiarati di carattere tecnico equipollente;

*a*) per gli ufficiali del genio navale: comitato progetti navi — direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche — direzioni delle costruzioni navali e meccaniche — stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia — uffici tecnici del genio navale;

*b*) per gli ufficiali delle armi navali: comitato progetti navi — divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali — commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra — direzione armi e armamenti navali — direzione torpedini e munizionamento — uffici tecnici delle armi navali e del munizionamento;

3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati, i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Regia marina.

Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli ufficiali delle armi navali dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi e armamenti navali.

Art. 3.

Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina e posseggano, nell'un caso e nell'altro, i requisiti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente articolo.

Art. 4.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:

1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso una Scuola di ingegneria del Regno, oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;

2° di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al n. 1 in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o più dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per l'aeronautica siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti della Regia aeronautica e direzioni territoriali ed uffici di sorveglianza tecnica dipendenti — direzione superiore degli studi e delle esperienze ed uffici tecnici sperimentali dipendenti — stabilimento costruzioni aeronautiche — ufficio centrale del demanio e direzione territoriale ed uffici staccati dipendenti;

3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.

I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico.

Il requisito di cui al numero 3 sarà dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico.

Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, in quest'ultimo certificato dovrà essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti di cui al n. 2 del precedente articolo, ha avuto carattere tecnico.

Art. 5.

Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al n. 2 degli articoli 1, 2 e 4 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Amministrazioni militari.

Art. 6.

L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verrà concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione 1ª del Consiglio superiore della educazione nazionale.

Art. 7.

Gli ufficiali ai quali verrà rilasciato il decreto ministeriale suddetto, dovranno pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano a coloro i quali abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro il 31 dicembre 1924, ovvero nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE FRANCISCI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 329, foglio 5.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1932, n. **1961**.
**Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo di quella città.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di proseguire i lavori di restauro del Castello Visconteo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo di detta città con l'obbligo del restauro, della conservazione e della destinazione dell'immobile stesso a scopi di utilità pubblica.

Art. 2.

A titolo di concorso nelle spese di restauro e conservazione del detto Castello, lo Stato corrisponderà al comune di Pavia un contributo annuo di L. 10.000 per un decennio.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 329, foglio 46.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1962.
**Prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di marca estera e di produzione locale nella Somalia Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;
Visto il R. decreto 12 agosto 1911, n. 1030, che approva l'ordinamento doganale della Somalia Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governatore della Somalia Italiana è autorizzato a fissare, con suo decreto, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di marca estera e di fabbricazione locale.

Art. 2.

I prezzi di cui all'articolo precedente, saranno segnati su apposite marche stampate e poste in vendita dal Governo della Colonia, a scopo fiscale, per un importo non superiore al 20 per cento del prezzo del tabacco.
I prezzi segnati sulle marche predette saranno comprensivi del prezzo del tabacco e di quello della marca.

Art. 3.

Il Governatore della Somalia Italiana è incaricato di emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

I contravventori alle disposizioni emanate dal Governatore della Colonia in conformità agli articoli precedenti, saranno puniti a norma delle disposizioni dei vigenti ordinamenti fiscali per la Somalia Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 328, foglio 172.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1963.
**Proroga del termine per la destinazione degli uditori alla reggenza delle preture.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Visto l'art. 12 della legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di provvedere mediante disposizioni transitorie, in attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421, ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici di pretura;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata per un quinquennio la disposizione di cui all'art. 19, capov. 2°, del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663, che autorizza fino a tutto il 1932 la destinazione, per necessità di servizio, degli uditori di pretura e di tribunale, dopo sei mesi almeno dalla nomina, alla reggenza di preture prive di titolare.
Gli uditori, sia di tribunale, sia di pretura, possono, per le accennate necessità di servizio, essere destinati, oltre che alla reggenza di preture prive del titolare, a posti vacanti di pretore in sottordine.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 329, foglio 73.* — MANCINI.

**LEGGE 5 gennaio 1933, n. 30.**
**Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I servizi ed i compiti dell'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, di cui al titolo IV, capo 1°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono attribuiti ad un ente autonomo denominato « Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con sede in Roma, ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dalla presente legge.

Essa Azienda è alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza del Ministero delle finanze.

Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda di Stato per le foreste demaniali faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale è tenuta a rimborsare all'Erario dello Stato l'importo delle retribuzioni e degli assegni del personale civile e militare della Milizia che sarà addetto ai servizi dell'Azienda.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha i seguenti scopi:

*a*) gestire il patrimonio forestale dello Stato migliorandolo ed ampliandolo;

*b*) favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive.

L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per scopo l'incremento della silvicoltura.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è costituito come segue:

*a*) boschi, terreni e fabbricati già amministrati dall'Azienda istituita col R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324;

*b*) fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda di cui alla lettera *a*);

*c*) numerario depositato a detto conto corrente;

*d*) crediti, redditi ed interessi maturati e maturanti di qualsiasi natura appartenenti alla cessata Azienda alla data di applicazione della presente legge;

*e*) beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali si assume anche le passività del cessato ente istituito dal R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324.

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda:

*a*) il Consiglio di amministrazione;

*b*) il Comitato amministrativo;

*c*) il comandante della Milizia nazionale forestale.

Gli uffici per l'amministrazione delle foreste demaniali funzioneranno secondo le norme che saranno contenute nello statuto-regolamento dell'Azienda.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o, per delegazione, da un suo Sottosegretario di Stato.

Esso è composto di dieci membri nominati con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e cioè:

*a*) dal comandante della Milizia nazionale forestale e di due consoli della Milizia stessa;

*b*) di quattro funzionari dello Stato designati rispettivamente: due dal Ministero delle finanze, uno dall'Avvocatura generale dello Stato ed uno dal Ministero dei lavori pubblici nella persona di un ispettore superiore del Genio civile componente la seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

*c*) di tre cittadini scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Consiglio un funzionario militare o civile della Milizia nazionale forestale, da nominarsi con decreto del Ministro.

Art. 6.

Il Comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o, per delegazione, da un suo Sottosegretario di Stato, ed è composto del comandante della Milizia nazionale forestale e di un rappresentante del Ministero delle finanze.

I compiti del Comitato amministrativo saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, salvo i fondamentali che resteranno di competenza del Consiglio stesso e che verranno precisati nel regolamento.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

*a*) delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dallo statuto-regolamento;

*b*) delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

*c*) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al Ministro per le finanze, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Art. 8.

Il comandante della Milizia nazionale forestale è capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed in tale qualità dà attuazione agli scopi della Azienda medesima, in conformità delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.

Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente; esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo ed infine compie tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

Il comandante della Milizia nazionale forestale ha inoltre la facoltà di delegare qualcuna delle sue attribuzioni all'ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale di cui all'articolo seguente.

Il Consiglio di amministrazione della Milizia nazionale forestale e del personale dei ruoli tecnici transitori, di cui all'art. 9 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, ed è composto come segue:

del comandante della Milizia nazionale forestale;

di un rappresentante del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

del capo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di un ispettore capo forestale dei ruoli tecnici transitori nominato per un biennio con decreto Ministeriale.

Adempie le funzioni di segretario un funzionario dei servizi centrali forestali di grado non inferiore al 9°, nominato con lo stesso decreto e per uguale durata di tempo.

Art. 9.

Le funzioni di vice-direttore dei servizi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono affidate ad un ufficiale superiore della Milizia nazionale forestale.

Esso è nominato, su proposta del comandante la Milizia nazionale forestale, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e partecipa, con voto consultivo, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato amministrativo dell'Azienda.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione del Parlamento, in allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.

Art. 11.

A costituire le entrate del bilancio della Azienda concorrono:

*a*) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il demanio forestale di Stato;

*b*) le indennità che il Sottosegretariato per la bonifica integrale dovrebbe corrispondere per i lavori di sistemazione idraulico-forestali ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;

*c*) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente fruttifero dell'Azienda presso la Cassa depositi e prestiti;

*d*) i redditi di eventuali dotazioni o lasciti;

*e*) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

Fanno carico al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate, compresi gli oneri già assunti verso il Tesoro dello Stato dal cessato ente istituito dal R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, nonchè quello precisato dal successivo art. 13.

Fino a quando non sia diversamente provveduto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, il servizio di cassa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali resta affidato alla Cassa depositi e prestiti che vi provvede a mezzo dei propri organi e con l'apertura di un conto corrente fruttifero al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese.

Art. 12.

Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali può ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Le relative autorizzazioni sono concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 13.

In relazione al disposto dell'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066, sull'istituzione della Milizia nazionale forestale, il reddito netto della gestione accertato in base al conto consuntivo di ciascun anno, fino all'importo di 5 milioni, è versato nel bilancio delle entrate dello Stato, in una unica rata nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale ulteriore reddito sarà impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo dello Stato o andrà in aumento del fondo di riserva.

La misura del reddito netto da versare allo Stato potrà essere modificata d'accordo fra i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

Art. 14.

Al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine, l'Azienda provvede col personale militare e civile della Milizia nazionale forestale.

Nulla è innovato al disposto dei primi due commi dell'articolo 7 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071.

Le funzioni contabili centrali dell'Azienda sono di competenza della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 15.

Valgono per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre Amministrazioni dello Stato.

Essa può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura generale dello Stato.

Art. 16.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per mezzo di un suo ufficio distaccato le cui norme di funzionamento, per queste particolari attribuzioni, saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, su conforme parere della Corte dei conti.

Art. 17.

Le normali funzioni demandate dalle leggi vigenti alla Corte dei conti sono da questa esercitate nei confronti degli atti dell'Amministrazione della Milizia nazionale forestale mediante l'ufficio distaccato di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anzichè affluire al conto corrente dell'Azienda del demanio forestale dello Stato a norma dell'art. 124, lettera *e*), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 19.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo approvato con R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 20.

Tutte le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275, sono abrogate.

Art. 21.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri, saranno approvati lo statuto-regolamento per il funzionamento della Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nellla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG — GAZZERA — SIRIANNI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 31.

**Conferimento per concorso di premi annuali a presidi, direttori e professori di Istituti e Scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica e ad aiuti e assistenti di Università ed Istituti superiori.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 3 agosto 1908, n. 507, 24 agosto 1911, n. 1058, e 20 marzo 1924, n. 945;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti otto premi annuali di L. 4000 ciascuno, a cui potranno concorrere i presidi, i direttori e i professori di ruolo, incaricati o supplenti, purchè questi ultimi abbiano almeno un anno di insegnamento, degli Istituti e Scuole Regie, pareggiate o parificate di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, e gli aiuti ed assistenti effettivi delle Università ed Istituti superiori di istruzione, alla dipendenza o sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Detti premi saranno conferiti ai migliori lavori su argomenti:

*a*) di scienze filosofiche e sociali;
*b*) di scienze giuridiche, economiche e corporative;
*c*) di scienze storiche;
*d*) di scienze filologiche;
*e*) di scienze matematiche;
*f*) di scienze fisiche;
*g*) di scienze chimiche;
*h*) di scienze naturali.

I premi di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) del precedente comma saranno banditi separatamente per i presidi, i direttori e professori degli Istituti di istruzione e per gli aiuti ed assistenti universitari, in modo che per due anni siano riservati esclusivamente ai primi e per un terzo anno esclusivamente ai secondi.

Il primo concorso da bandire dopo la pubblicazione del presente decreto sarà riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

Art. 2.

Il bando di concorso stabilirà il termine per la presentazione delle domande e dei lavori e darà ogni altra disposizione necessaria.

Il bando sarà pubblicato negli atti della Regia accademia dei Lincei e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

I lavori dei concorrenti debbono essere originali, inediti o stampati in epoca posteriore alla data del precedente concorso bandito per la stessa disciplina e per la stessa categoria di studiosi.

I concorrenti debbono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandirsi da altro ente o istituto.

Art. 4.

La Reale accademia dei Lincei giudica del merito dei lavori e proclama i vincitori nella sua solenne seduta annuale.

Art. 5.

I premi sono indivisibili e sono corrisposti dal Ministero dell'educazione nazionale, avvenuta la proclamazione dei vincitori, in base agli atti trasmessi dalla Reale accademia dei Lincei.

Art. 6.

Sono abrogati i Nostri decreti 3 agosto 1908, n. 507, 24 agosto 1911, n. 1058, e 20 marzo 1924, n. 945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 328, *foglio* 175. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1933, n. 32.
**Soppressione degli uffici di conciliazione esistenti nell'ex comune di Salvaterra e nella frazione Crocetta.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928, n. 481, col quale i comuni di Salvaterra e Villa d'Adige, nonchè la frazione Crocetta del comune omonimo, sono stati aggregati al comune di Badia Polesine;
Vista la deliberazione del podestà del detto comune di Badia Polesine, con la quale si chiede la soppressione degli uffici di conciliazione dell'ex comune di Salvaterra e della frazione Crocetta;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti nell'ex comune di Salvaterra e nella frazione Crocetta sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *febbraio* 1933 - *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 329, *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1933, n. 33.
**Modificazioni al R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, concernente la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni del R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 339, concernente la riduzione del costo della energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 339, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1931.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1933 *Anno XI*
*Atti del Governo, registro* 329, *foglio* 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932.
**Approvazione del bilancio del Governatorato di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il bilancio 1933 del Governatorato di Roma pareggiato con una sovrimposta fondiaria corrispondente alle aliquote di cent. 500 (terreni) e 125 (fabbricati), con le addizionali dei due decimi all'imposta sul valore locativo e di un sesto all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonchè con l'aumento di 15 millesimi di lira per ogni ettov-ora dell'aliquota dell'imposta di consumo sull'energia elettrica ad uso di illuminazione privata;
Visti gli atti;
Visto il parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 20 del R. decreto 29 luglio 1928, n. 1945;
Visti i Regi decreti 28 ottobre 1925, n. 1949; 27 marzo 1927, n. 370; 29 luglio 1928 su citato, e 14 settembre 1931, n. 1175;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il predetto bilancio è approvato nei seguenti risultati finali:

| | | |
|---|---|---|
| Avanzo di amministrazione . . . . . | L. | 13.561.428 |
| Entrate effettive . . . . . . . . | » | 454.370.760 |
| Entrate per movimento di capitali . . | » | 41.246.314 |
| Spese effettive . . . . . . . . . | » | 420.045.144 |
| Spese per movimento di capitali . . | » | 80.133.358 |
| Contabilità speciali . . . . . . . | » | 129.063.086 |

Art. 2.

Esaurite le disponibilità del prestito estero i titoli di spesa di cui all'art. 23 del R. decreto 29 luglio 1928, n. 1945, attinente al solo contributo statale consolidato con il R. decreto 27 marzo 1927, n. 370, sono determinati, al netto dell'annualità di estinzione del prestito stesso, nelle somme sottoindicate:

| | | |
|---|---|---|
| Art. 72-*bis* - Provvedimenti per la profilassi e lotta antimalarica | L. | 590.000 |
| Art. 89-*b* (parte) - Rinnovazioni stradali | » | 1.000.000 |
| Art. 98-*a* - Fondo per sviluppo conduzioni elettriche A. R. | » | 300.000 |
| Art. 117-*b* (parte) - Costruzione edifici scolastici A. R. | » | 545.640 |
| Art. 132-*d* - Acquisto di area a Castelfusano (2ª rata) | » | 3.282.962 |

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI*
*Registro n. 1 Interno, foglio n. 202.* — TOSTI.

(407)

**DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1933.**
**Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire alcune nuove filiali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduti il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 151, convertito in legge 23 giugno 1927, n. 1107, e il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito in legge 23 giugno 1927, n. 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Roma » con sede in Roma, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze sulle piazze di:

Piacenza - Castel S. Giovanni (Piacenza) - Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) - Castell'Arquato (Piacenza) - Bobbio (Piacenza) - Voghera (Pavia) - Tortona (Alessandria) - Novi Ligure (Alessandria) - Parma - Fidenza (Parma) - Salsomaggiore (Parma).

Il Banco di Roma dovrà provvedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla chiusura delle seguenti dipendenze attualmente in esercizio sulle piazze di:

Maglione (Torino) - S. Damiano d'Asti (Alessandria) - Guarene (Cuneo) - Castelnuovo della Misericordia (Livorno) - Venturina (Livorno) - Valdottavo (Lucca) - Pettorano sul Gizio (Aquila) - Pitigliano (Grosseto) - Campagnatico (Grosseto) - Manciano (Grosseto) - Castelfrentano (Chieti) - Orsogna (Chieti) - Caivano (Napoli) - Boiano (Campobasso) - S. Giovanni in Galdo (Campobasso) - Venafro (Campobasso) - Monte S. Angelo (Foggia) - Celenza Valfortore (Foggia) - Orsana di Puglia (Foggia) - Panni (Foggia) - S. Marco la Catola (Foggia) - Tuglie (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*
ACERBO.

(414)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-53.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gec di Francesco, nato a Tomadio il 3 gennaio 1897 e residente a Paniqua, 2, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Gec nata Sonc di Antonio, nata il 26 agosto 1899, moglie;
2. Emilio di Francesco, nato il 20 settembre 1923, figlio;
3. Giovanni di Francesco, nato il 16 luglio 1925, figlio;
4. Maria-Albina di Francesco, nata il 22 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto:* PORRO.

(8110)

N. 11419-54.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gec fu Giovanni, nato a Tomadio il 26 luglio 1866 e residente a Paniqua n. 2, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Francesco, nato il 2 marzo 1904, figlio;
2. Andrea di Francesco, nato il 26 febbraio 1906, figlio;
3. Rosa di Francesco, nata il 18 gennaio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8111)

N. 11419-55.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gec fu Federico, nato a Tomadio il 22 agosto 1903 e residente a Paniqua, 1, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina fu Federico, nata il 16 marzo 1901, sorella;
2. Giuseppe fu Federico, nato il 2 dicembre 1905, fratello;
3. Angelo fu Federico, nato il 6 novembre 1908, fratello;
4. Giovanna fu Federico, nata il 14 agosto 1911, sorella;
5. Federico fu Federico, nato il 4 giugno 1913, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8112)

N. 11419-58.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfonso Germek fu Michele, nato a Tomadio il 13 marzo 1881 e residente ad Alber n. 15, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Germek nata Zvokelj fu Francesco, nata il 23 dicembre 1878, moglie;
2. Cirillo di Alfonso, nato il 20 giugno 1905, figlio;
3. Alfonso di Alfonso, nato l'8 luglio 1907, figlio;
4. Nada di Alfonso, nata il 15 ottobre 1914, figlia;
5. Zora-Maria di Alfonso, nata il 20 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8115)

N. 11419-59.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Germek fu Giuseppe, nato a Gradigne il 4 dicembre 1878 e residente a Gradigne n. 2, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosina Germek nata Kenda fu Giovanni, nata il 25 gennaio 1902, moglie;
2. Giuseppe di Nicolò, nato il 22 aprile 1908, figlio;
3. Milano di Nicolò, nato il 24 marzo 1911, figlio;
4. Giovanni di Nicolò, nato il 28 maggio 1914, figlio;
5. Cristina di Nicolò, nata il 9 maggio 1925, figlia;
6. Boris di Nicolò, nato il 23 febbraio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8116)

N. 11419-60.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Mini-

steriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Germek fu Giovanni, nato a Tomadio il 29 aprile 1866 e residente a Tomadio n. 84, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Germek nata Puppis fu Giovanni, nata il 25 settembre 1866, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 19 ottobre 1891, figlia;
3. Matilde di Francesco, nata il 4 marzo 1899, figlia;
4. Albina di Francesco, nata il 1° marzo 1902, figlia;
5. Giuseppe di Francesco, nato il 1° ottobre 1903, figlio;
6. Giovanni di Francesco, nato il 5 gennaio 1906, figlio;
7. Angela di Francesco, nata il 31 marzo 1897, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8117)

N. 11419-61.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Germek di Francesco, nato a Tomadio il 31 dicembre 1892 e residente a Tomadio, 84, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bernarda Germek nata Marusic di Francesco, nata il 2 giugno 1898, moglie;
2. Albino di Francesco, nato il 2 agosto 1925, figlio;
3. Maria di Francesco, nata il 14 aprile 1927, figlia;
4. Francesco di Francesco, nato il 9 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(8118)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato alla Camera dei deputati in data 4 febbraio 1933-XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

(415)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 32.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 9 febbraio 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19.53 |
| Inghilterra (Sterlina) | 66.98 |
| Francia (Franco) | 76.20 |
| Svizzera (Franco) | 377.05 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.25 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.726 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 16.45 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58.07 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3 — |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.66 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.44 |
| Olanda (Fiorino) | 7.877 |
| Polonia (Zloty) | 219 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 160.62 |
| Svezia (Corona) | 3.60 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 80.15 |
| Id. 3,50 % (1902) | 78.125 |
| Id. 3 % lordo | 56.75 |
| Consolidato 5 % | 86.125 |
| Buoni novennali Scadenza 1934 | 100.75 |
| Id. id. Id. 1940 | 101.85 |
| Id. id Id. 1941 | 101.95 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87.35 |

# BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

## Situazione al 10

### ATTIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1932 (migliaia di lire) |
|---|---|---|---|
| Oro in cassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 5.843.354.574,92 | + 3.867 |
| Altre valute auree: | | | |
| Crediti su l'estero. . . . . . . . . . . . . L. | 1.117.469.640,89 | | + 1.185 |
| Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . » | 188.259.153,33 | | + 13 |
| | | 1.305.728.794,22 | + 1.198 |
| Riserva totale . . . . L. | | 7.149.083.369,14 | + 5.065 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . . . . . » | | 1.772.798.105 — | — |
| Cassa . . . . . . . . . . . . . . . . » | | 325.798.209,01 | + 1.170 |
| Portafoglio su piazze italiane. . . . . . . . . . . . . » | | 5.178.966.455,36 | — 70.590 |
| Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . . . . . . . . . . » | | 4.082.054,35 | — 28.909 |
| Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . . . L. | 732.384.602,82 | | — 556.906 |
| Anticipazioni: su sete e bozzoli. . . . . . » | 327.564,05 | | — |
| | | 732.712.166,87 | — 556.906 |
| Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . L. | | 1.365.577.865,74 | — 582 |
| Conti correnti attivi nel Regno: | | | |
| prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L. | 19.863.599,77 | | — 120.662 |
| altri . . . . . . . . . . . . . . . . » | 51.759.028,93 | | — 24.405 |
| | | 71.627.629,70 | — 145.067 |
| Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . . . . . . . L. | | — | — |
| Azionisti a saldo azioni . . . . . . . . . . . . . . . » | | 200.000.000 — | — |
| Immobili per gli uffici . . . . . . . . . . . . . . . » | | 169.055.990,90 | — 4 |
| Istituto di liquidazioni . . . . . . . . . . . . . . . » | | 1.890.182.186,71 | + 2.080 |
| Partite varie: | | | |
| Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L. | 30.000.000 — | | — |
| Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . » | 32.485.000 — | | — |
| Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . » | 106.738.350,98 | | — |
| Impiego fondo pensioni . . . . . . . . . . . » | 233.208.810,72 | | + 5.562 |
| Debitori diversi . . . . . . . . . . . . . . » | 268.597.616,79 | | + 41.727 |
| | | 671.029.778,49 | + 47.289 |
| Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. | | 761.316,53 | + 761 |
| L. | | 19.531.075.127,80 | — |
| Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . . . . . . . . . » | | 28.823.193.161,40 | + 370.626 |
| L. | | 48.354.868.289,20 | — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . . . . . . » | | 409.917.888,05 | — 9.510 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 48.764.786.177,25 | — |

Saggio normale dello sconto 4 per cento (dal 9 gennaio 1933).

*Il Governatore*: V. AZZOLINI.

(8688)

**D'ITALIA**

- Versato L. 300.000.000

**gennaio 1933 (XI)**

## PASSIVO.

| | | | DIFFERENZE con la situazione al 31 dicembre 1932 (migliaia di lire) | |
|---|---|---|---|---|
| Circolazione dei biglietti . . . . . L. | | 13.580.791.600 — | — | 91.236 |
| Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . » | | 404.121.821,86 | — | 141.536 |
| Depositi in conto corrente . . . . » | | 1.009.918.416,50 | + | 233.182 |
| Conto corrente del Regio tesoro . . . . » | | 300.000.000 | | — |
| Totale partite da coprire . . . L. | | 15.294.831.838,36 | + | 410 |
| Capitale . . . . . L. | | 500.000.000 — | | — |
| Massa di rispetto . . . . » | | 100.000.000 — | | — |
| Riserva straordinaria patrimoniale . . . . » | | 32.500.000 — | | — |
| Conti correnti vincolati . . . . » | | 824.398.484,13 | + | 158.070 |
| Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . » | | 1.791.939.356,24 | — | 845.309 |
| Istituto di liquidazioni - conto Titoli . . . . » | | — | | — |
| Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente . . » | | 69.840.762,37 | | — |
| » » » » » » » — conto titoli . . » | | — | | — |
| Partite varie: | | | | |
| Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . L. | 109.626.338,07 | | + | 90 |
| Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . » | 46.000.000 — | | | — |
| Creditori diversi . . . . » | 652.266.577,26 | | — | 116.411 |
| | | 807.892.915,33 | — | 116.321 |
| Rendite del corrente esercizio . . . . L. | | 57.456.705,59 | + | 57.457 |
| Utili netti dell'esercizio precedente . . . . » | | 52.815.066,78 | | — |
| L. | | 19.531.675.127,80 | | |
| Depositanti . . . . » | | 28.823.193.161,40 | + | 370.626 |
| L. | | 48.354.868.289,20 | | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . » | | 409.917.888,05 | — | 9.510 |
| TOTALE GENERALE . . . L. | | 48.764.786.177,25 | | |

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 46,74 %
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 43,03 %

p. *Il ragioniere generale*: G. ROSAI.

# CONCORSI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Varianti al concorso bandito per 21 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 7 stesso mese e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 8 dell'11 gennaio successivo, col quale è stato bandito un concorso per esami a 21 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Decreta:

Art. 1.

La prova orale avente per oggetto l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di cui all'art. 6 del bando di concorso, comprende anche nozioni di statistica.

Art. 2.

Nella compilazione della graduatoria dei vincitori del concorso deve essere applicata, oltre alle altre norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato in conformità dell'art. 8 del bando di concorso, la disposizione di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, relativa alla preferenza da darsi, a parità di merito, ai concorrenti coniugati con prole rispetto a quelli coniugati senza prole o non coniugati, ed a quelli coniugati senza prole rispetto a quelli non coniugati.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI.

*Il Ministro*: DE FRANCISCI.

(408)

**Varianti al concorso bandito per 17 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 7 stesso mese e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 8 dell'11 gennaio successivo, col quale è stato bandito un concorso per esami a 17 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Decreta:

Art. 1.

La prova orale avente per oggetto l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di cui all'art. 6 del bando di concorso, comprende anche nozioni elementari di statistica.

Art. 2.

Nella compilazione della graduatoria dei vincitori del concorso deve essere applicata, oltre alle altre norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato in conformità dell'art. 8 del bando di concorso, la disposizione di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, relativa alla preferenza da darsi, a parità di merito, ai concorrenti coniugati con prole rispetto a quelli coniugati senza prole o non coniugati, ed a quelli coniugati senza prole rispetto a quelli non coniugati.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI.

*Il Ministro*: DE FRANCISCI.

(409)

**Varianti al concorso bandito per due posti di volontario usciere nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 7 stesso mese e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n 8 dell'11 gennaio successivo, col quale è stato bandito un concorso per titoli a due posti di volontario usciere nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili;

Decreta:

Nella compilazione della graduatoria dei vincitori del concorso deve essere applicata, oltre alle altre norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato in conformità dell'art. 7 del bando di concorso, la disposizione di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, relativa alla preferenza da darsi, a parità di merito, ai concorrenti coniugati con prole rispetto a quelli coniugati senza prole o non coniugati, ed a quelli coniugati senza prole rispetto a quelli non coniugati.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI.

*Il Ministro*: DE FRANCISCI.

(410)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.